

Art. 30

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. È vietato abbandonare animali domestici.

3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. È vietata la detenzione per lunghi periodi su balconi e terrazzi di qualsiasi animale domestico e d'affezione.